

## XVI.

## TORNATA DEL 20 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo — Volazione a scrutinio segreto di sei progetti di legge approvati nella seduta precedente — Discussione del progetto di legge sul personale di pubblica sicurezza — Approvazione dei primi 18 articoli previa discussione intorno agli articoli 4, 9, 10 e 12, nella quale parlano i senatori Paternostro, Griffini, Mezzacapo, Canonico, Pierantoni, Puccioni, relatore, ed il commissario regio — Osservazioni e proposte di emendamenti del senatori Torrigiani, Paternostro e Vitelleschi all'art. 19 e dichiarazione del commissario regio — Rinvio del seguito della discussione alla seduta successiva — Risultato di votazione a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2.50 pom.

Sono presenti il commissario regio onorevole Fortis, il ministro della guerra e il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Mantegazza per motivi di salute domanda un congedo di un mese.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

**Votazione a scrutinio segreto di sei progetti di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al ca-

pitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministra-

zione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88.

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, numero 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

I primi cinque progetti di leggi ammettendo crediti supplementari e non avendo dato luogo a discussione, secondo l'art. 58 del regolamento si voteranno in una sola coppia di urne; l'ultimo: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, ecc. », si voterà in un'altra coppia di urne.

Si procederà ora all'appello nominale.

Il senatore *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne restano aperte.

Prego i signori senatori di voler prendere i loro posti.

Discussione del progetto di legge: « Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sul personale della pubblica sicurezza ».

Chiedo al signor sottosegretario di Stato se accetta che la discussione si svolga sul progetto di legge quale è stato modificato dalla Commissione.

FORTIS, *commissario regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Celestia di dare lettura del progetto di legge come è stato modificato dalla Commissione.

Il senatore, *segretario*, CELESIA ne dà lettura. (V. stampato N. 9-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, di cui do lettura.

## CAPO I.

### Degli uffici e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

#### Art. 1.

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal ministro dell'interno, e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti, ed è eseguito sotto la loro direzione dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono ufficiali di pubblica sicurezza i questori, gli ispettori, i vice-ispettori e i delegati.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

(Approvato).

#### Art. 3.

Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni secondo il bisogno.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore. Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia, all'ufficio è preposto un ispettore.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Il primo capoverso di

quest'articolo contiene una doppia restrizione che si risolve poi in un aumento di potere del Governo.

Con la vecchia legge di pubblica sicurezza eranvi uffici di questura in tutti i capoluoghi di provincia superiori a 60,000 abitanti; adesso il numero degli abitanti si porta a 100,000 e quindi minore sarà il numero delle questure; di più si dà facoltà al Governo di stabilirle.

Da ciò viene la conseguenza che molti capoluoghi di provincia che avevano questori, non l'avranno e avranno a capo della sicurezza pubblica un ispettore.

Chi sa per pratica cosa vuol dire questo; intenderà come non lievi difficoltà sorgeranno a quei capi di provincia che si troveranno colpiti da questa *diminutio capitis*, perchè dove non c'è questore il quale, per esempio, firma i permessi d'armi, i passaporti ed altro come capo della sicurezza pubblica, autonomo per il circondario, il prefetto lo sostituisce. Vi sono molti prefetti, la maggior parte, che agiscono da questori e sono così costituiti in una condizione alquanto umiliante di fronte agli altri.

Con la disposizione della prima parte di questo articolo viene a crescere il numero di questi funzionari; quanto ciò sia utile io non lo so.

Certo sarà utile in quanto produrrà diminuzione nella spesa, ma credo che le conseguenze di questa disposizione non saranno buone per il servizio di pubblica sicurezza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Il senatore Paternostro si duole che per effetto di questa disposizione possa essere privato dell'ufficio di questore alcun capoluogo di provincia che prima l'aveva.

Ma questa nuova disposizione non è solamente giustificata dalla ragione di economia, ma anche da difficoltà di trovare sempre il personale idoneo.

La difficoltà è gravissima; tantochè non di rado il Governo, in difetto di titolari, è obbligato a conferire la reggenza delle questure a funzionari di grado subalterno.

Ora, mi sembra che nessun inconveniente possa derivare dalla disposizione di questo art. 4. I prefetti non possono credersi aggravati e molto meno umiliati, se dovranno attendere a quelle

funzioni superiori di polizia che spetterebbero al questore.

Ed io voglio credere che la frase dell'onor. Paternostro abbia oltrepassato il suo pensiero...

Senatore PATERNOSTRO. C'è una differenza.

FORTIS, *commissario regio*... Io non capisco perchè le funzioni del questore possano ripugnare al prefetto.

Si tratta nè più nè meno di funzioni di governo; e d'altra parte l'azione del questore implica la responsabilità indiretta del prefetto. Tanto vale adunque che il prefetto assuma direttamente la stessa responsabilità quando è necessario.

E si noti che la maggior parte dei prefetti si trova in questa condizione, perchè i questori sono pochi anche oggi.

Ora per nessun conto si può fare differenza tra prefetti e prefetti sotto questo punto di vista.

Il Governo, quando lo crede necessario o utile, in città di grande importanza, pone a fianco del prefetto un questore; ma egli deve essere giudice della opportunità di farlo. E soprattutto non deve essere obbligato a trovare questori titolari anche per gli uffici provinciali di mediocre importanza.

Queste le ragioni principali della innovazione, nella quale il Governo non potrebbe a meno d'insistere.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta e nessun altro chiedendo di parlare porrò ai voti l'art. 4: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

(Approvato).

## Art. 7.

In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare la esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

(Approvato).

## Art. 8.

Sono stabiliti con decreto reale la pianta organica e gli stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Le nomine e le promozioni sono fatte dal Re su proposta del ministro dell'interno.

(Approvato).

## Art. 9.

Per essere ammesso al concorso per la nomina ad ufficiale nell'amministrazione di pubblica sicurezza, occorre provare:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di avere compiuto gli anni 20 e di non avere superato i 30;
- c) di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare attivo nell'esercito o nella marina richiesto dallo leggi sulla leva;
- d) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non avere subito condanne per delitti;
- e) di essere dotato di costituzione robusta e di essere esente da difetti o da imperfezioni fisiche;
- f) di avere conseguito!

per gli aspiranti al posto di vice-ispettore la laurea in giurisprudenza in una università del Regno;

per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potrà il Ministero ammettere al concorso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Superato l'esame di concorso, e fatti, qualora il Ministero creda che debbano aver luogo, il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

Con regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, nonchè quelle per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Il penultimo capoverso di questo articolo, del quale l'onor. nostro presidente ha dato ora lettura è così concepito:

« Superato l'esame di concorso, e fatti (qualora il Ministero creda che debbano aver luogo), il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio ».

Secondo il senso chiarissimo di questo capoverso, è lasciato in facoltà del ministro di sottoporre gli aspiranti al posto di delegato ad un esame pratico e ad un tirocinio, ovvero di dispensarli dall'uno e dall'altro, oppure di richiedere il tirocinio e non l'esame e viceversa.

Io non credo sia conveniente accordare questa facoltà, avuto riguardo alla importanza dell'oggetto cui si riferisce, e credo che conceduta possa dar luogo a dei gravi inconvenienti.

Perciò mi sembra sia opportuno che il potere legislativo decida se convenga o no di esigere il tirocinio e l'esame pratico, o l'una cosa e non l'altra, e scelga l'una o l'altra di queste vie, secondo che l'una o l'altra può essere reputata migliore, introducendo nell'articolo della legge una disposizione assolutamente imperativa.

Se dovessi io fare una proposta, anzi se devo esprimere il mio pensiero, dico di essere convinto, che oltre di dare una disposizione tassativa, togliendo il proposto arbitrio, convenga di imporre l'obbligo, tanto del tirocinio quanto dell'esame pratico. È troppo importante l'ufficio di delegato di pubblica sicurezza; è troppo richiesta una somma di abilità e di prudenza in coloro che debbono esercitarlo. Noi abbiamo avute delle prove di delegati di pubblica sicurezza che adempirono ottimamente l'ufficio

loro, prevenendo disordini; ma abbiamo avuto dei casi nei quali invece ci fu giuocoforza lamentare una marcata insufficienza. E l'insufficienza può derivare da mancanza di cognizioni teoriche, ma più facilmente dalla mancanza di un sufficiente tirocinio, dalla mancanza della prova di possedere la pratica necessaria per l'adempimento di un mandato tanto geloso.

Il mio pensiero adunque sarebbe che si dovesse richiedere in via assoluta, tanto l'esame pratico, quanto il tirocinio, od almeno che non convenga lasciare, in una materia di tanta importanza obbiettiva e subbiettiva, la balia che l'articolo abbandonerebbe completamente al Ministero; balia la quale si risolverebbe in un arbitrio che forse non potrebbe essere da tutto il paese approvato.

Quindi io proporrei che nell'art. 9 al comma penultimo si levassero le parole « qualora il Ministero creda che debbano aver luogo », e così la facoltà sarebbe eliminata, e ciò che adesso è facoltativo diventerebbe obbligatorio.

Io non turbo menomamente con questa proposta la legge, e quanto all'art. 9 credo di perfezionarlo.

Siccome si tratta di rimuovere un pericolo, sia pure remoto se si vuole, io confido di poter avere alla mia proposta l'adesione tanto del signor ministro, quanto della Commissione.

FORTIS, *commissario regio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Sono dispiacente di non poter aderire al desiderio espresso dall'onor. senatore Griffini.

Già io per massima non posso ammettere il cattivo uso delle facoltà inerenti alla funzione di Governo. Il Governo deve essere scelto liberamente, ma una volta scelto, credo che si debba anche circondare di grande fiducia, perchè abbia quella libertà d'azione che rende anche più grave la sua responsabilità.

Il senatore Griffini vorrebbe togliere al Governo la facoltà di richiedere, oltre l'esame di concorso, anche un esame pratico ed il tirocinio...

Senatore GRIFFINI. Li vorrei ambedue.

FORTIS, *commissario regio*. Li vorrebbe ambedue? Allora ho mal compreso: e rispondo che le prove ulteriori possono essere talvolta superflue. L'esame di concorso può essere di per sé una prova così assoluta, così piena, della ca-

pacità da parere inutile ogni altro esperimento. Viceversa l'esame di concorso può lasciare incerto il giudizio e allora si riterrà conveniente l'esame pratico ed il tirocinio, prima di affidare ai concorrenti di mediocre valore l'esercizio effettivo delle loro delicate funzioni.

La disposizione che stiamo discutendo accorda al Governo una facoltà discrezionale che si risolve in una garanzia di buona scelta.

Non credo quindi si debba impedire al Governo di usarne secondo i casi.

Il senatore Griffini non adduce in sostanza altra ragione che questa: non bisogna lasciare al Governo un arbitrio che si potrebbe risolvere in ingiuste disposizioni.

Ripeto che non posso menar buona siffatta ragione che presuppone l'abuso per parte del Governo. Quando l'esame di concorso non fornisca elementi sicuri di giudizio, deve potersi ricorrere a qualche altra prova decisiva. Ma sarebbe una pretesa fuori di luogo, una vera esagerazione, il domandare l'esame pratico ed il tirocinio in ogni caso, anche quando i concorrenti hanno già dato coll'esame di concorso una prova incontestabile della loro capacità e delle loro attitudini.

E poichè la cosa non è di grave momento vorrei pregare il senatore Griffini a rinunciare al suo emendamento. Dal canto mio non potrei consentire che la disposizione fosse modificata.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Il signor sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno disse di non poter credere che il Governo abbia ad abusare degli arbitri che le leggi gli avessero a concedere...

FORTIS, *commissario regio*. Ho detto « in massima ».

Senatore GRIFFINI. ... « In massima » sta bene. Ma, forse anche in questo caso, come ben disse testè l'onorevole sottosegretario di Stato, rispondendo ad un altro oratore, forse la parola ha oltrepassato il suo pensiero, perchè, qualora io volessi prendere alla lettera il senso della sua proposizione, ne verrebbe che di molte leggi si potrebbe fare a meno e si dovrebbe lasciare sconfinato l'arbitrio del Governo, tranquilli e sicuri che esso non ne abuserebbe mai.

Il signor sottosegretario di Stato non crede

di poter accogliere il modestissimo mio emendamento; vuole invece che la facoltà contenuta nell'articolo ora discusso gli sia lasciata.

Io spero che esso ed i suoi successori useranno di questa facoltà nel senso di sottoporre ad esame ed a tirocinio tutti quegli aspiranti i quali non diano la sicurezza assoluta di saper adempiere bene all'ufficio loro, e mi auguro che nel caso si agisca diversamente, cioè si usi dell'arbitrio coll'ammettere un po' a cuor leggero a queste funzioni delicatissime ed importantissime dei giovani non sufficientemente preparati, non ne abbiano a venire di quei disordini che altre volte per cause forse simili od eguali noi abbiamo dovuto lamentare.

Devo ritenere che l'onorevole relatore della Commissione accetti l'opinione dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè in questi casi si può benissimo dire che chi tace aderisce a chi ha parlato per il primo...

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. ... Quindi, soddisfatto di avere presentata una proposta, a mio credere vantaggiosa, mi rassegno e la ritiro dal momento che non fu accettata.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Voglio dire all'onor. senatore Griffini che nessuna parola mi è sfuggita che eccedesse il mio pensiero. Io ho inteso riferirmi all'arbitrio discrezionale che il Governo deve avere dalla legge per la esecuzione della legge, non ho voluto riferirmi né saprei concepire, nelle istituzioni che ci reggono, l'arbitrio del Governo che stesse in luogo della legge.

L'esecuzione delle leggi deve essere con larghi criteri affidata al Governo. Alle norme fondamentali provvede il legislatore. Sono le norme troppe minute determinate *a priori* che possono talvolta traviare e rendere difficile l'azione del Governo. Questo velli dire, non altro.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Io faccio una semplice osservazione sulla lettera C dell'art. 9.

Credo che ci vorrà un chiarimento maggiore a questo inciso C che dice « di aver soddisfatto agli obblighi di leva », perchè gli obblighi di leva oggi arrivano fino al 39° anno di età.

Tutti vanno sotto le armi, meno quelli che sono esenti per condizioni di famiglia o per essere inabili al servizio. Io suppongo che si voglia intender qui di quelli che fanno parte dell'esercito attivo, ossia al massimo delle otto classi dell'esercito attivo; ma che gli ufficiali di pubblica sicurezza si possono poi reclutare fra quelli ancora iscritti nella milizia mobile e territoriale, altrimenti non saprei dove potrebbero reclutare elementi buoni per gli ufficiali di pubblica sicurezza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Aderisco interamente al concetto espresso dal senatore Mezzacapo e lo prego di formulare in proposito la sua proposta.

Gli obblighi di leva secondo quest'articolo sono quelli che si riferiscono all'attività di servizio.

Senatore MEZZACAPO. All'esercito di prima linea.

FORTIS, *commissario regio*. Precisamente, all'esercito di prima linea.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Intanto che il senatore Mezzacapo formula il suo emendamento del quale riconosciamo noi pure l'opportunità, io vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato sulla questione testè sollevata dal senatore Griffini, perchè sebbene la Commissione abbia, come egli osservava, taciuto, tuttavia non si dissimula la gravità dell'obiezione che è stata proposta.

Il lasciar tanta facoltà al Governo di stabilire in quali casi debbano aver luogo gli esami e il tirocinio, pare a noi pure alquanto eccessivo, e ci sembra che, tenendo conto di quelle giuste osservazioni che poco fa furono fatte dal sottosegretario di Stato, che cioè nelle leggi bisogna procedere con norme e criteri generali, si potrebbe ovviare in gran parte al pericolo a cui accennava l'onor. Griffini, sopprimendo nell'ultimo comma le parole « qualora il Ministero creda debbano aver luogo » e aggiungendo nell'ultimo comma questo inciso « con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio ed i casi nei quali avranno luogo que-

sto e quelli », nonchè le norme per le promozioni e per la disciplina, ecc.

Così questa facoltà sarebbe alquanto temperata perchè il regolamento determinerebbe in quali casi gli esami e il tirocinio debbono aver luogo. A mo' d'esempio, nel progetto si dice che gli aspiranti all'ufficio di delegato devono presentare la licenza liceale o d'istituto tecnico e si soggiunge che se non vi sono concorrenti a codesti uffici i quali abbiano i requisiti voluti dalla legge, può il Ministero ammettere al concorso anche coloro che abbiano conseguita soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica. Non pare al sottosegretario di Stato che in questi casi eccezionali nei quali si chiamerebbe a far parte del corpo degli ufficiali di pubblica sicurezza giovani che non hanno dato sufficienti garanzie, non pare, dicevo, al sottosegretario di Stato opportuno stabilire che l'esame pratico ed il tirocinio devono seguire la nomina?

A questo non potrebbe provvedersi con una disposizione regolamentare?

La legge dà al Governo la facoltà di stabilire il regolamento. Quindi il Governo, nel compilare il regolamento stesso, terrà conto delle obiezioni sollevate dall'onor. senatore Griffini, a cui in parte si associa anche l'Ufficio centrale.

FORTIS, *commissario regio*. Domanderei all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di formulare in modo preciso questo emendamento.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Nel penultimo capoverso dell'art. 9 si sopprimerebbero le parole: « Qualora il Ministero creda che debbano aver luogo ».

Nell'ultimo capoverso poi si direbbe: « Con regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, i casi nei quali avranno luogo quelli e questo, nonchè le norme per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza.... »

FORTIS, *commissario regio*. Ma gli esami hanno sempre luogo....

Senatore PUCCIONI, *relatore*... L'esame di concorso.

FORTIS, *commissario regio*... L'esame pratico. Quest'ultimo inciso dell'articolo si riferisce all'esame di concorso in genere.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Ma questi sono esami di concorso per titoli.

FORTIS, *commissario regio*. L'ultimo inciso dell'articolo dice:

« Con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno stabilite le norme per gli esami... »

Senatore PUCCIONI, *relatore*... Per gli esami di concorso.

FORTIS, *commissario regio*... Non dissento dal concordare un emendamento: osservo però che non sarebbe il caso di apportarlo alle parole *per gli esami* che si leggono nell'ultimo capoverso, perchè ivi si intende parlare degli esami di concorso, non già dell'esame pratico di che al capoverso precedente.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Mi pare che l'emendamento stato proposto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale sia molto opportuno, e non vada soggetto alla osservazione elevata dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Io intanto dichiaro d'associarmi a quell'emendamento, perchè in fin dei conti, traduce, se non completamente, ma nella massima parte, in legge il mio pensiero; e rendo quasi impossibile, quell'inconveniente che io avrei intraveduto.

L'onorevole sottosegretario di Stato fece osservare all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che gli esami di cui si parla nell'ultimo comma sono quelli di concorso. Ma quel comma non dice mica « l'esame », dice « gli esami », ed invece in quanto al tirocinio adopera il singolare.

Dunque il regolamento, in perfetta consonanza colle parole colle quali è concepito quest'ultimo comma, potrebbe disciplinare così l'esame di concorso, come quello pratico, ed egualmente disciplinare il tirocinio.

Io credo proprio che non abbia molto fondamento l'osservazione dell'onor. Fortis il quale dice la parola « esami » non riferirsi che agli esami di concorso.

Mantenendosi quindi quest'ultimo comma precisamente come sta scritto, coll'aggiunta proposta dal relatore dell'Ufficio centrale, che cosa ne verrebbe? Sarebbe tolto l'arbitrio espresso colle parole chiuse fra virgolette, e

disciplinata questa materia nel regolamento, in maniera che verrebbe disciplinato tanto l'esame di concorso, quanto l'esame pratico.

FORTIS, *commissario regio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Io non vorrei parlare di insistere troppo nel mio concetto che però ritengo assolutamente buono.

L'onorevole relatore, se non erro, ha accennato all'inconveniente che il Governo possa imporre l'esame pratico ed il tirocinio anche a quei concorrenti i quali abbiano dato splendide prove della loro capacità ed abbiano titoli da rassicurare completamente intorno alla loro buona riuscita.

Mi pare che questo sia l'obbietto...

*Una voce*. È il rovescio.

FORTIS, *commissario regio*. E allora consideriamo l'altro caso.

Nella prima parte dell'articolo si enumerano i titoli che si ritengono validi per l'ammissione al concorso. Ivi si legge:

« Per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potrà il Ministero ammettere al concorso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica ».

Si teme adunque che possano essere dispensati dall'esame pratico e dal tirocinio quelli fra i concorrenti che si presentano con titoli inferiori, quali sarebbero la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

A me pare che per ovviare al possibile inconveniente basterebbe disporre che non si possa prescindere dall'esame pratico e dal tirocinio qualora i giovani aspiranti non abbiano altri titoli all'infuori della licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Per parte mia, e d'accordo con i colleghi dell'Ufficio centrale, si accetterebbe questa proposta del sottosegretario di Stato, poichè, non potendo avere il più, ci con-

tenteremo del meno; ma prego il Senato di osservare che sono due cose affatto distinte la prova del concorso da cui risulti della valentia nelle materie che formano oggetto del concorso, ciò che costituisce un valore puramente teorico, e la prova che risulta dall'esame pratico e dal tirocinio; prova questa, che ha per iscopo di vedere se il giovane abbia attitudine pratica per il servizio al quale è chiamato. Io sono stato tanti anni nell'insegnamento, ed ho sempre visto che è una cosa molto diversa la teoria dalla pratica; ho visto giovani i quali avevano fatto bellissimo esame di laurea nell'università riescire poi all'atto pratico molto mediocri, mentre altri, meno valenti per ingegno e per studi, riuscirono molto meglio nella pratica.

La stessa cosa per i professori. Uno può essere un grande scienziato e meschino professore; può essere invece scienziato mediocre e professore ottimo.

La medesima cosa accade nella materia di cui ci occupiamo.

Quindi, francamente, il mio voto sarebbe piuttosto che in massima fosse richiesto sempre il tirocinio e l'esame pratico per tutti.

Ma, riconoscendo che vi possono essere casi in cui ciò assolutamente non sia necessario, non dissentirei dal lasciare una certa latitudine al Ministero stesso, perchè potesse far nomine anche senza questo esame pratico e senza questo tirocinio; ma bramerei che il tirocinio e l'esame pratico non fosse obbligatorio soltanto per quelli che non abbiano titoli superiori alla licenza ginnasiale o tecnica.

Perciò io appoggerei la proposta fatta in origine dal collega Puccioni, che si lasciasse al regolamento di determinare quando si possa dispensare dal tirocinio e dall'esame pratico. Così il Ministero avrà maggior campo di vedere se oltre al caso ammesso od accettato dall'onor. sotto segretario di Stato ve ne possano essere anche altre in cui questo tirocinio e questo esame siano necessari.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Io prego l'onorevole senatore Canonico ed il relatore dell'Ufficio centrale a non pretendere che io mi arrenda interamente al loro avviso. Non lo posso fare malgrado il mio buon volere.



LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20, MARZO 1890

Prima di tutto questo sistema dell'esame pratico e del tirocinio è affatto eccezionale nella nostra carriera amministrativa.

Si stabilisce in via sussidiaria per la carriera della pubblica sicurezza, appunto perchè il campo pratico è quello nel quale deve specialmente operare e valere il funzionario di pubblica sicurezza.

Ma si tratta, ripeto, di una eccezione alla regola...

Senatore GRIFFINI. Nel giudiziario v'è l'uditorato...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

FORTIS, *commissario regio*... Ho detto negli ordini amministrativi; per l'ordine giudiziario militano altre ragioni.

Mi sembrerebbe dunque una novità ben poco giustificata. Del resto tanto varrebbe il dire sin da principio che tutti coloro i quali vogliono intraprendere la carriera della pubblica sicurezza, dovranno dare un esame di concorso, poi sottoporsi ad un esame pratico e finalmente ad un periodo di tirocinio.

Ciò sarebbe veramente eccessivo.

Tanto più che non è facile il reclutamento di questi funzionari della pubblica sicurezza.

Se voi renderete sempre più stentata l'ammissione alla carriera, tanto più difficile sarà il raccogliere buoni elementi dei quali tanto abbisogna l'amministrazione.

A me pare che senza danno si potrebbe concordare in questo: che cioè quando i concorrenti non presentino che titoli inferiori, allora si debba anche ricorrere ad un esame pratico.

Se da ciò non sia dissenziente l'Ufficio centrale, come io confido, vorrei allora che questo fosse messo ai voti del Senato.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte. Una del signor senatore Mezzacapo, che consiste nel dire al paragrafo c invece: « di avere soddisfatto agli obblighi della leva », « di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare attivo dell'esercito o della marina, richiesti dalla legge sulla leva ».

L'altra proposta è del sottosegretario di Stato, onor. Fortis, ed è di aggiungere all'ultimo capoverso questo periodo:

« L'esame pratico e il tirocinio sono sempre richiesti, quando siano ammessi al concorso ai posti di delegato gli aspiranti colla licenza di ginnasio o scuola tecnica ».

L'onor. sottosegretario di Stato accetta pure la formola del senatore Mezzacapo per il capoverso c?

FORTIS, *commissario regio*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Per conseguenza verremo ai voti.

Coloro i quali credono che si debba sostituire alla lettera c: « di aver soddisfatto agli obblighi di leva », la dizione seguente: « di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare attivo nell'esercito o nella marina, richiesti dalla legge sulla leva »; proposta accettata dall'onor. sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il signor senatore Griffini insiste nella sua proposta?

Senatore GRIFFINI. Ho già dichiarato che accetto l'aggiunta proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia aggiunto il periodo da me testè letto e proposto dall'onor. sottosegretario di Stato ed accettato dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 9 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 10:

#### Art. 10.

Un Consiglio di amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

Il Consiglio è composto del sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza del Regno, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte e di due capi di divisione del Ministero dell'interno scelti dal ministro.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI. Il secondo comma di questo articolo, e precisamente quello che, a mio modo di vedere, è stato molto opportunamente aggiunto dall'Ufficio centrale, istituisce un Consiglio, chiamato a dar parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

Tale Consiglio sarebbe composto di sette alti funzionari dello Stato. Io credo questo numero eccessivo...

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

Senatore GRIFFINI... Io sono d'avviso che noi pecchiamo, generalmente, nella composizione delle Commissioni, facendole troppo numerose.

Nel nostro caso l'euritmia della legge concorrerebbe a dimostrare che possa essere conveniente il solo numero di cinque commissari.

Di fatto, noi abbiamo il numero di cinque funzionari che costituirebbero le Commissioni di arruolamento e di disciplina, delle quali parlano gli articoli 20 e 26 del progetto di legge.

Signori senatori, preoccupiamoci un po' dei molteplici servizi ed incombenze che diamo agli alti funzionari dello Stato, distogliendoli dalle ordinarie loro occupazioni; guardiamo quali inconvenienti derivino dall'obbligare i membri del Consiglio di Stato, i membri della Corte dei conti e gli alti funzionari dei Ministeri ad abbandonare, come dicevo, le ordinarie occupazioni, per portarsi in seno a delle Commissioni.

Se fosse necessario di costituire questa Commissione di sette membri, bisognerebbe obbedire alla necessità; ma credo invece che anche il risultato dell'opera sua sarebbe oltre che più rapido, anche più felice, formandola di soli cinque membri, giacchè l'accordo è molto più facile in pochi che in molti.

Qui si costituirebbe la Commissione, facendovi entrare un consigliere della Corte dei conti, e due capi di divisione del Ministero dell'interno. Sta benissimo che l'elemento dei capi divisione del Ministero dell'interno sia compreso nella Commissione, per portarvi le sue cognizioni pratiche; ma che necessità di metterne due? E perchè poi incomodare un consigliere della Corte dei conti, il quale ha delle mansioni molto etero-

rogenee da quelle che dovrebbe adempiere, facendo parte di questa Commissione?

Mi pare quindi che possa essere conveniente di ridurre anche in questo caso la Commissione a 5 soli membri, come sono composte le altre due di arruolamento e di disciplina delle quali parlano gli articoli 20 e 26 e che, dovendosi eliminare due di coloro che secondo la proposta ne farebbero parte, convenga togliere il consigliere della Corte dei conti, come quello le cui mansioni si staccano maggiormente dagli studi che occorrono per adempiere regolarmente a questo mandato e di ridurre il numero dei capi di divisione del Ministero dell'interno ad uno solo. Vi resterebbe ancora un consigliere della Corte d'appello di Roma. Ecco un alto magistrato, il quale può benissimo adempiere quelle funzioni che in parte si vorrebbero demandare al consigliere della Corte dei conti. E siccome vi sarebbe il capo divisione del Ministero dell'interno, così noi avremmo un corpo completo con tutti gli elementi opportuni e l'inconveniente derivante dalla molteplicità dei membri e l'altro inconveniente per me maggiore di incaricare di mansioni eterogenee alti funzionari, distraendoli dai loro ordinari uffici, questi inconvenienti, dico, sarebbero rimossi.

Spero che l'emendamento ora discusso, di non molta importanza, ma a mio modo di vedere meritevole di accettazione, possa ottenerla dal signor sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale, i quali non mancheranno di riconoscere che nessun turbamento arreca all'articolo, ma si limiterebbe a migliorarlo.

Io ho messo in iscritto il mio emendamento e se l'onor. signor presidente desidera che gli pervenga, glielo invierò immediatamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Intendo richiamare l'attenzione della Commissione speciale e dell'onorevole sotto segretario di Stato sopra le disposizioni dell'art. 10, e sull'aggiunta che propone la Commissione del Senato.

Nell'articolo del disegno votato dalla Camera dei deputati era detto: vi sarà un Consiglio di disciplina, che darà il suo parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni.

Io intendo quest'articolo per i due primi obbiettivi, perchè il ministro assume la responsa-

bilità degli agenti col fare ammissioni e promozioni. Un Consiglio di disciplina già esiste pel regolamento o decreto. L'azione di questo Consiglio è pienamente interna ed economica.

La Commissione speciale ha voluto mutare l'indole della istituzione, ordinarla con disposizione di legge. Propone una Commissione composta di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello, di un sostituto procuratore generale. Io domando: è questa una disposizione di legge che noi possiamo votare e che l'onor. sottosegretario di Stato può accettare? Può volersi che il consigliere della Corte di appello, che ha la giurisdizione penale per punire i reati, e il procuratore generale, che deve sempre perseguire il delinquente, sieno ridotti ad entrare in un gabinetto del Ministero dell'interno ed equiparati ad altri funzionari per dare un semplice parere? Non si possono far entrare individui della magistratura che per loro missione o fanno requisitorie o condannano ed assolvono a dare opinamenti. Bisogna tenere la magistratura bene in alto nell'opinione pubblica. Si dovrebbe correggere questa aggiunta della Commissione.

La magistratura meno si trova fuori la sua sfera d'azione e meglio corrisponde al grande ufficio che deve compiere.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Anzitutto credo opportuno di spiegare le ragioni per le quali la Commissione speciale ha ritenuto utile di completare quest'articolo.

Essa ha osservato che nel disegno di legge, quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, si stabiliva il modo della composizione del Consiglio di amministrazione e di disciplina delle guardie di città, mentre, si determinava che vi fosse un Consiglio di disciplina e di amministrazione per gli uffici di pubblica sicurezza, ma non s'indicava come fosse formato. Ci è parso quindi opportuno determinare il modo di costituzione del Consiglio medesimo.

Come formarlo? Noi abbiamo fatto né più né meno, me ne appello al sottosegretario di Stato, che attenerci all'ordine attuale di cose, perchè di presente esiste al Ministero dell'interno un Consiglio d'amministrazione e di disciplina che dà pareri sull'ammissione nel corpo degli uffici

ciali di pubblica sicurezza, sulle promozioni, sulle punizioni ed è formato dalle stesse persone di cui abbiamo fatto qui l'enumerazione.

Poichè questo Consiglio ha fatto buonissima prova, non abbiamo creduto di cambiare il sistema vigente.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinti a proporre questo emendamento su cui insistiamo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non ho avuto la fortuna di essere compreso dal mio egregio collega. Non ho negata l'utilità di convertire in legge un Consiglio che già esiste per decreto, ho detto invece che quando codesto oggetto dall'essere regolamentare lo si vuole legislativo, un Consiglio di disciplina composto in parte da magistrati non debba avere il modesto mandato di dar pareri, ma potestà di punire.

Io non comprendo un procuratore generale, un consigliere d'appello chiamati al Ministero a consigliare punizioni, che poi il sottosegretario di Stato o il ministro possono non accettare.

L'onor. Puccioni ha risposto che sinora il Consiglio agì bene. Io dico la verità: nelle cose della pubblica sicurezza domina in massima parte il segreto. Specialmente i Consigli di disciplina sono coperti dal segreto.

Io dei Consigli di disciplina fatti dai procuratori generali e dai consiglieri di Corte d'appello non ne so nulla. Quali notizie potette averne l'onor. Puccioni?

Se ne volessi domandare notizie, sono certo che la ragione di Stato consiglierebbe una risposta negativa.

Io replico quel che dissi.

Il ministro fu nel suo diritto di condizionare l'esercizio della sua potestà disciplinare invocando il parere di uomini tecnici, consultando tanto i suoi impiegati come i giuristi, convocandoli presso il Ministero. A me pare che si riduca l'autorità della magistratura quando i maggiori magistrati sieno chiamati per legge soltanto a dare parere per punizioni disciplinari.

Ma se il Senato lo vuole, voti pure questa disposizione. Io ho detto il mio pensiero.

FORTIS, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. A me pare che l'onorevole senatore Pierantoni non faccia questione che del modo di comporre questo Consiglio.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Pardon, onor. sottosegretario di Stato, io dico che se si vuol convertire il decreto in una istituzione fermata dalla legge, approvo l'iniziativa, perchè tutto ciò che si toglie all'incertezza dei decreti è sempre un bene per l'ordinamento dello Stato e per la certezza dei diritti e dei doveri; un decreto chiama altri decreti, un regolamento altri regolamenti.

Nell'articolo si dice che il Consiglio deve dare parere sull'ammissione, o sta bene; che deve dare parere sulle promozioni, e ben s'intende; ma che magistrati come il Pubblico Ministero ed il consigliere della Corte di appello debbano dare parere e non decisioni, questo mi pare che sia una diminuzione dell'ufficio del magistrato.

Del resto in questa Assemblea seggono molti magistrati i quali non oppugnano le mie opinioni. Si faccia un passo in avanti, e si distingua il parere relativo all'ammissione ed alla promozione da quello sulle punizioni, e si dia valore al giudizio innalzandolo a decisione da osservarsi dal ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Non posso convenire coll'onor. senatore Pierantoni che si debba rinunziare al parere che questo Consiglio di amministrazione e di disciplina è chiamato a dare sulle punizioni da infliggersi agli ufficiali di pubblica sicurezza.

La punizione è data dal ministro; ma non può sembrare sconveniente che il Consiglio di disciplina e di amministrazione esprima il suo parere così intorno all'opportunità della punizione e come intorno alla qualità della medesima.

È una garanzia di più che si stabilisce a favore dei funzionari.

Né mi sembra che il consigliere della Corte di appello e il sostituto procuratore generale

scapitino in dignità se sono chiamati a dar parere in siffatta materia.

Quante volte il magistrato non è chiamato dalla legge a funzioni diverse da quello che abitualmente esercita?

I magistrati di Corte di appello e quelli del Pubblico Ministero, per modo d'esempio, sono preposti ai seggi elettorali e sono perciò chiamati a trattare e risolvere questioni...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... di indole diversissima da quelle che per il loro alto ministero sogliono trattare e risolvere.

Il senatore Pierantoni dice: « Ma in tutti gli altri casi il magistrato è chiamato a decidere; qui è invece chiamato solo ad esprimere il suo parere ».

Non è così degli ufficiali del Pubblico Ministero. Ma osservo ad ogni modo che non può ripugnare al giudice di essere chiamato a far parte di Commissioni consultive.

Non potrebbero nel caso nostro le attribuzioni del ministro essere esercitate da un collegio di persone che non possono assumere la relativa responsabilità.

Per queste considerazioni io credo che l'articolo 10 debba essere lasciato, almeno nella prima parte, come sta.

La seconda parte, quella aggiunta dalla Commissione, non fa che sancire lo stato attuale delle cose.

Se la Commissione volesse rinunciare alla sua aggiunta, io non me ne dorrei. Credetti opportuno di accettarla e non posso io domandare che venga soppressa.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. sottosegretario di Stato vuol avere la compiacenza di esprimere il suo avviso sull'emendamento Griffini, che voleva fosse modificata questa seconda parte, togliendo il consigliere della Corte dei conti, e che invece dei due capi divisione vorrebbe che un solo capo divisione appartenesse al Consiglio?

FORTIS, *commissario regio*. Non ho ragione di concedere a che lo stato attuale delle cose venga modificato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io non insisto, perchè mi sembra aver espresso bene il mio pensiero.

Ho detto che quando si vogliono magistrati

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

conviene chiedere loro decisioni e non pareri, e non so capire perchè il ministro dell'interno non potrebbe eseguire le loro decisioni.

Dare a questo Consiglio la potestà di dare un parere che può non essere eseguito ovvero respinto, vale diminuirne l'importanza, tanto più poi che in sostanza il parere è una vera sentenza, dato dopo l'esame delle accuse e le difese del funzionario di pubblica sicurezza.

E notate che l'onor. sottosegretario di Stato ha detto un argomento in favore del mio dire, perchè non è esatto che i magistrati chiamati a presiedere gli uffici elettorali non decidano.

FORTIS, *commissario regio*. Ho già spiegato quali sono le funzioni di quei magistrati.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere.

Senatore PIERANTONI. Ripeto che mi sembra più corretto e più opportuno usare nel comma dell'articolo la parola « decisione » anzichè quella di « parere ».

PRESIDENTE. Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. L'unica ragione addotta dall'onorevole sottosegretario di Stato per giustificare la reiezione del mio emendamento, secondo il quale la discorsa Commissione da sette dovrebbe essere ridotta a cinque membri soltanto, è questa che si è sempre fatto così. Siffatta ragione, me lo perdoni, una volta aveva una certa importanza, ma adesso è completamente screditata, o tanto più screditata presso coloro i quali si fanno un vanto di camminare rapidamente sulla via del progresso. Si è sempre fatto così, ma vediamo un po' se si è fatto bene.

Mi sembra che le ragioni che ho avuto l'onore di addurre meritassero una qualche considerazione, meritassero una qualche risposta, la quale invece mi è stata rifiutata completamente.

Io dissi: vi sono altre due Commissioni istituite secondo il progetto di legge, le quali sono composte di cinque membri; o questa invece sarebbe composta di sette.

L'euritmia, mi pare, che anche considerata da sola, avrebbe un peso; e poi se una Commissione è composta di cinque e l'altra di sette membri, si può benissimo concludere che vi è sbaglio o meno felice proposta in un caso, o c'è sbaglio o meno felice proposta nell'altro.

È la seconda ragione alla quale io tengo in

modo speciale, è di non distogliere senza necessità i magistrati dalle funzioni importantissime che costituiscono la principale loro occupazione. Anche questa è una ragione alla quale si poteva sfuggire soltanto col non parlarne.

Lamentiamo tutti, ed ho sentito sussurrarmelo ora nelle orecchie, che purtroppo i magistrati e gli alti funzionari, coi molteplici incarichi dei quali sono caricati, devono correre di qua e di là; devono diventare, non dirò *omnibus*, ma devono insomma rinunciare a quella continuità di studi e di occupazioni sugli oggetti del loro ministero, che è utile perchè essi possano emergere sempre più, e perchè i servizi pubblici possano camminare colla generale soddisfazione.

Qui poi, anche togliendo due di questi funzionari, ne resterebbero ancora cinque. Perchè chiamare nella Commissione un consigliere della Corte dei conti? favorisca l'onorevole sottosegretario di Stato dirmi quale opportunità vi sia a farlo, e quale legame potrebbe avere l'occupazione ordinaria del consigliere della Corte dei conti col dar parere sull'ammissione, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Tanto varrebbe chiamare qualunque altro funzionario affatto estraneo alla materia della pubblica sicurezza. E dal momento che vi è dentro anche un capo divisione del Ministero dell'interno scelto dal ministro, perchè aumentare il numero dei commissari mettendovene due?

Quindi io, pregherò il signor sottosegretario di Stato, non tanto per il decoro mio, quanto per quello del Senato, di volersi far carico degli argomenti che ora riepilogai e che non mi sembrano infondati.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Spero che nessuno dei signori senatori e nemmeno il senatore Griffini, mi farà il torto di pensare che io possa mancare di riguardo ad alcuno degli oratori e al Senato.

Io ho creduto di rispondere al senatore Griffini in modo molto conciso, ma con una frase che dava pienamente ragione del mio dissenso. Io non ho detto: « si è sempre fatto così »; ho detto invece: non trovo ragione sufficiente per portare innovazione a ciò che si pratica attual-

mente. Vuol dire che, pure essendo amico del progresso al pari del senatore Griffini, sono d'avviso che adesso si faccia bene, e che, facendo come propone il senatore Griffini, si farebbe peggio: la qual cosa sarebbe contraria al progredire.

Infine non tutte le innovazioni sono buone.

Ecco perchè dissi con una frase semplicissima, ma chiara, che non trovavo ragione sufficiente per fare diversamente da ciò che si fa adesso.

Ma poichè il senatore Griffini tiene ad avere da me una risposta più ampia, non sarò io che mi rifiuterò a dargliela.

La composizione attuale del Consiglio d'amministrazione e di disciplina non è fatta senza ragione. È presieduto dal sottosegretario di Stato in luogo del ministro, perchè il ministro non avrebbe sempre il tempo sufficiente di attendere a siffatte funzioni; e ad ogni modo il sottosegretario di Stato lo dovrebbe supplire.

Fa parte del Consiglio il Direttore generale della pubblica sicurezza e ciò, parmi, è molto naturale. Ne fanno parte due capi di divisione del Ministero dell'interno, quelli che più debbono conoscere la materia. Sarebbe davvero strano che di questo Consiglio non facesse parte il Direttore capo di divisione del personale. Ed oltre questi alti funzionari del Ministero è opportuno che facciano parte del Consiglio altri funzionari di un ordine elevato che però non appartengano, dirò così, alla famiglia dei funzionari del Ministero, che non rappresentino esclusivamente la tradizione e le idee del dicastero.

Perciò concorrono alla composizione del Consiglio, un consigliere della Corte dei conti, un consigliere della Corte di appello di Roma, un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte.

Il senatore Griffini mi ha fatto meravigliare chiedendomi il perchè della scelta di un consigliere della Corte dei conti. Basterebbe considerare, a prescindere da altre ragioni di ordine generale, che i decreti di ammissione e di promozione debbono tutti essere registrati alla Corte dei conti.

Parmi che la scelta di un consigliere della Corte dei conti non debba sembrare nè inopportuna, nè inutile, se si voglia aver riguardo

alla sua pratica amministrativa ed alle speciali sue cognizioni.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... Ognuno vede poi la ragione precipua della presenza dei due magistrati.

Nel Consiglio d'amministrazione e disciplina, il parere intorno alle punizioni è necessariamente preceduto da un'istruttoria. Si tratta talvolta di inchieste vere e proprie che debbono essere condotte regolarmente, si tratta di valutazione di indizi e di prove, si tratta in una parola, di materia disciplinare che è molto affine alla materia penale. La presenza di qualche magistrato mi sembra pienamente giustificata.

Data così ragione della composizione del Consiglio, sono convinto che anche il senatore Griffini si renderà ragione del mio assunto, che cioè non havvi motivo di allontanarsi dalla pratica attuale.

Le materie delle quali deve conoscere il Consiglio d'amministrazione e disciplina sono importantissime e delicatissime.

Il Consiglio deve essere rivestito di grande autorità.

Si tratta di esaminare i titoli per l'ammissione, si tratta di fare giusto apprezzamento dei titoli che regolano le promozioni per anzianità, per merito speciale e straordinario; si tratta di veri e propri giudizi che bisogna istituire per giungere o a punire o ad assolvere.

Tutto questo è di una estrema gravità così per l'andamento dell'Amministrazione, come per i diritti del personale.

Credo di avere risposto in guisa al senatore Griffini, da togliere dall'animo suo il dubbio che io volessi disconoscere tutta l'importanza della quistione da lui sollevata.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole sottosegretario di Stato comprende, che noi siamo tutti animati dalla vivissima brama di fare cosa buona.

Ma egli ricorderà che da poco il Senato ha deliberato la legge sullo stato degli impiegati civili; se la memoria mi assiste, in quel disegno di legge sono scritte garanzie non soltanto per la durata dell'ufficio e per la promozione, ma benanche norme per la punizione.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

Io domando alla Commissione ed al sottosegretario di Stato: questa legge sarà una legge eccezionale aggiunta ad una legge generale? Noi non sappiamo come s'intrecceranno questi due disegni di legge.

Non sappiamo se entrambi diventeranno leggi obbligatorie, o se l'una precederà l'altra.

Vorrei che l'articolo fosse rinviato alla Commissione speciale che potrebbe coordinare questa legge con l'altra per evitare possibili contraddizioni.

Se nelle altre amministrazioni il Consiglio di punizione può pronunciare assoluzione o pena, perchè gli agenti del Ministero dell'interno che hanno maggiore facilità di offendere i diritti, la sicurezza dei cittadini nella difficile missione di tutelare l'ordine pubblico avranno una diminuzione delle garanzie date al pubblico? Bisogna non solamente occuparsi degli impiegati ma anche dei diritti della nazione.

Mi riservo di parlarne sull'art. 11 e farò vedere che anomalia contenga.

Supposto che i due magistrati entrino nel Consiglio, che cosa accadrà?

Il procuratore generale potrà essere chiamato a dar parere su reati commessi da agenti, dei quali si ricerca la prova in via disciplinare. Credo che si potrebbe approfondire di più la questione e precisare quello che si vuol fare.

Io avevo consigliato il sottosegretario di Stato di domandare la soppressione di questo secondo alinea aggiunto, ma egli è rimasto incerto. Faccia la istanza e vedrà che sarà corrisposto.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dirò solo pochissime parole, perchè sono dolente di avere già dovuto prendere la parola diverse volte su questo tema, contro la mia abitudine. Ritengo che il signor sottosegretario di Stato mi abbia offerto un argomento abbastanza valido per confortare la mia proposta, se non altro dell'eliminazione da questa Commissione del consigliere della Corte dei conti. Egli disse: Come volete togliere dalla Commissione il consigliere della Corte dei conti, se è questa Corte che deve registrare i decreti di ammissione dei funzionari?

Ma questo è una ragione formidabile la quale appunto deve suggerire la sua eliminazione, perchè lasciandovelo create una incompatibilità, vincolate almeno moralmente la libertà

della Corte dei conti, allorquando dovrà vedere se i decreti che le verranno sottoposti sono da registrare in via assoluta o con riserva. Supponiamo che la Corte dei conti creda di dovere pronunciarsi in un senso contrario ad un decreto sottopostole. Essa vede che alla discussione ed al voto favorevole ha preso parte un suo membro.

Domando all'onor. sottosegretario di Stato, domando al Senato, se tale circostanza non debba quanto meno, ove anche non portasse una vera e propria incompatibilità legale, non debba vincolare moralmente la libertà della Corte dei conti.

Mi limito a questo, perchè credo che le ragioni che ho avuto l'onore di esporre prima non siano state superate, e perchè adesso, per l'ultimo discorso dell'onor. sottosegretario di Stato, un'altra ragione non meno, a mio avviso, importante vi sarebbe stata aggiunta.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Comincio dal prendere atto che l'onor. senatore Griffini in quest'ultimo suo discorso non si è occupato che del consigliere della Corte dei conti, abbandonando il resto...

Senatore GRIFFINI. Non ho abbandonato niente.

FORTIS, *commissario regio*... o almeno lasciando da parte le altre questioni.

Egli ha unicamente soggiunto che io gli ho offerto argomento validissimo per sostenere che almeno il consigliere della Corte dei conti deve essere eliminato dal Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Orbene io persisto a credere che un consigliere della Corte dei conti possa utilmente essere chiamato in seno di quel Consiglio per ragioni anche di speciale competenza, dovendo il Consiglio esprimere parere sopra tutti i decreti di ammissione e promozione che debbono essere mandati per la registrazione alla Corte dei conti.

Non esiste alcuna incompatibilità nè legale nè morale. Non incompatibilità legale e questo non ha bisogno di essere dimostrato: non incompatibilità morale, perchè il merito delle questioni sulle quali è chiamato a dar parere i

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

Consiglio, è ben diverso da quello di cui deve conoscere la Corte dei conti.

I pareri emessi in seno del Consiglio non possono quindi costituire alcun vincolo per il consigliere che fa parte del medesimo. Né la Corte dei conti potrebbe in ogni caso essere preoccupata dal parere che uno dei suoi consiglieri avesse dato in seno del Consiglio d'amministrazione e di disciplina.

A me pare quindi che la presenza del consigliere della Corte dei conti nel Consiglio di amministrazione e di disciplina, non solo non ripugni in alcun modo, ma sia utilissima al buon andamento ed alla buona trattazione degli affari.

**PRESIDENTE.** La Commissione insiste nelle sue proposte?

**Senatore PUGGIONI, relatore.** La Commissione crede di dovere insistere nella sua proposta per le ragioni già spiegate dall'onor. Fortis e per un'altra ragione che ora dirò.

Qui si tratta di una legge di carattere tutto affatto speciale, che provvede all'organamento di un corpo speciale.

Quindi l'organamento stabilito in questa legge deve essere speciale per il corpo a cui deve servire.

Il richiamo che si vuol fare alla legge sullo stato degli impiegati civili pare alla Commissione che non abbia alcun fondamento. Quindi essa respinge tutti gli emendamenti, e chiede sia votato l'articolo quale è stato proposto.

**PRESIDENTE.** Onor. Pierantoni, insiste nella sua sospensiva?

**Senatore PIERANTONI.** Io ho rivolto una interrogazione alla Commissione, ed ho detto: è certo che questa legge non si discosti dall'altra? Mi si è risposto che sarà una legge specialissima. Chi così la intende, voti pure l'articolo come è proposto.

**PRESIDENTE.** Onor. Griffini, mantiene il suo emendamento?

**Senatore GRIFFINI.** Dichiaro di mantenerlo.

**PRESIDENTE.** Allora verremo ai voti.

L'onor. Griffini propone un doppio emendamento all'art. 10.

Il primo consiste nel sopprimere le parole: « di un consigliere della Corte dei conti ».

Il secondo di ridurre i due capi divisione ad uno solo.

Questi due emendamenti non sono accettati né dalla Commissione né dal commissario regio.

Pongo ai voti il primo di essi. Coloro che intendono sopprimere le parole: « un consigliere della Corte di conti » sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il secondo. Quelli che intendono che invece di due capi di divisione nel Consiglio di amministrazione e di disciplina debba esservene uno solo, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 10 nel testo che ho letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento, e previo parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dell'arma dei reali carabinieri, gli ufficiali degli altri corpi dell'esercito e dell'armata e i graduati delle guardie di città.

(Approvato).

#### Art. 12.

Senza pregiudizio dell'azione penale e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1° rifiuti od ometta volontariamente di compiere o non compia con diligenza i suoi doveri di servizio;

2° riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sé o per altri, in danno o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa;

3° rilasci certificati non conformi al vero



LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche, e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità, nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati, od altri documenti.

4° conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5° accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per sé o per altri, qualsivoglia prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi ovvero ne accetti la promessa;

6° conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennità a persone non indigenti, o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;

7° rechi offesa all'altrui libertà personale;

8° comprometta, con fatti gravi la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Come il Senato osserva, quest'art. 8 è specioso nelle sue enunciazioni. Nel Codice penale vi hanno reati, che ciascuno del popolo può commettere, vi hanno reati speciali che possono essere commessi da date persone appartenenti ai poteri dello Stato, ovvero esercenti diverse professioni.

Quattro dei casi di punizione scritti nell'articolo sono veri reati.

Infatti il n. 2 dice: L'ufficiale di pubblica sicurezza che «riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sé o per altri, in danaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa».

Questo è nè più nè meno che il reato di corruzione del pubblico funzionario.

Appresso l'articolo reca al n. 3: «rilasci certificati non conformi al vero», e questo è uno di quei falsi in certificati generici. Le parole al n. 5: «accetti o ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli» richiamano il reato di concussione.

Il n. 7 con le parole «rechi offesa all'altrui

libertà personale» ripete il reato contro la inviolabilità della persona umana.

Questo reato contemplato dal Codice è la maggiore delle violazioni, perchè la libertà individuale è garantita dallo Statuto.

Per questi quattro casi è ozioso il dire che i colpevoli saranno puniti disciplinarmente, salvo l'azione penale. Mi pare che la punizione disciplinare debba riguardare ogni altro atto di lesione di decoro, tutte le specie di mancanza, che non siano reati.

Prima della cosa giudicata, l'accusato può essere sospeso dall'ufficio, ovvero allontanato dal loco; dopo che il funzionario sarà condannato, ovvero assolto, nascerà la questione di vedere, se egli abbia perduto l'esercizio dell'ufficio per conseguenza della pena, o se indipendentemente dalla sentenza di assoluzione debba patire una pena disciplinare.

Con l'articolo la magistratura, che deve punire od assolvere, è chiamata a dar parere disciplinare.

La Commissione ha voluto scoprire il sostituto procuratore generale ed un consigliere di appello. Quando costoro saranno chiamati nel Consiglio di disciplina e si troveranno dinanzi ad una imputazione corrispondente ad uno dei quattro reati, faranno il loro dovere? Il procuratore generale darà immediatamente ordine alla Direzione generale della pubblica sicurezza di denunziare il reato per iniziare a carico del funzionario pubblico il processo? Il consigliere di appello si asterrà? Pare a me che questo articolo, se deve dire che il Ministero dell'Interno dovrà punire disciplinarmente coloro che sono imputati di reati, dice cosa che non deve trovar posto in una legge.

Ci faccia attenzione l'onorevole sottosegretario di Stato, perchè i pochi ritocchi proposti dalla Commissione furono proposti per mettere in armonia i casi dell'azione disciplinare coi testi del nuovo Codice penale.

Per esempio, mentre il progetto ministeriale diceva «accetta sotto qualsiasi forma» la Commissione invece propone: «riceva sotto qualsiasi forma», copiando il Codice penale.

Non so capire come il Codice penale debba essere convertito in titolo di materia disciplinare. Ad ogni modo sentirò l'illuminato parere di questo Consesso; che vorrà diradare san-

zioni, che a me paiono nubi; sarò lieto se potrò dire che io mi sia ingannato.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Le obiezioni fatte dal senatore Pierantoni mi pare, me lo consenta, che non abbiano fondamento.

L'articolo in esame che cosa stabilisce? Separa l'azione disciplinare dall'azione penale. Dice che in moltissimi casi nei quali può concorrere l'azione penale con l'azione disciplinare il corso dell'azione disciplinare non dev'essere nè sospeso, nè interrotto, nè regolato dal corso dell'azione penale.

È una cosa nuova, onor. Pierantoni, questa? Per dimostrare che cosa nuova non lo è, basterebbe il ricordare, a modo d'esempio la legge sull'ordinamento giudiziario; egli, se la esamina, vedrà che in quella legge vi sono moltissimi casi nei quali sono previsti fatti commessi dal magistrato che costituirebbero un reato, e non per questo il provvedimento disciplinare è impedito.

Noi abbiamo creduto che fosse opportuno nell'interesse del pubblico servizio e del buon ordinamento dell'amministrazione tenere, come ho detto, separate queste due azioni, la disciplinare e la penale, e non far dipendere la disciplinare dalla penale, perchè in moltissimi casi potrebbe avvenire benissimo che venisse una dichiarazione di una Camera di consiglio, di un giudice istruttore di non farsi luogo a procedimento per insussistenza d'indizi all'applicazione dell'azione penale, mentre pertanto ne ricorressero degli indizi da giustificare l'attuazione del provvedimento disciplinare.

Queste sono le poche considerazioni per le quali noi crediamo di dover insistere nella proposta. Mi si suggerisce opportunamente da un egregio collega della Commissione, che si può sempre riaprire il processo e che è opportuno che l'azione disciplinare abbia il suo corso. Si è fatta un'altra osservazione; si è detto che la Commissione speciale nei suoi ritocchi dell'articolo 11 ha voluto mettere le disposizioni dell'art. 11 in corrispondenza alle disposizioni del Codice penale.

Ebbene io dirò all'onor. Pierantoni che questo è uno studio che abbiamo fatto a bella posta, appunto perchè ci pareva che, dovendo provvedersi all'esercizio dell'azione disciplinare per

casi che possono costituire reato, fosse conveniente risalire alla fonte vera, volea dire al Codice penale e alle definizioni dei fatti delittuosi che il Codice penale fornisce.

Noi quindi persistiamo nel ritenere che le disposizioni di questo articolo debbano rimanere invariate.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. Puccioni poteva concedere che io sapessi altra cosa essere l'azione di punire e altra l'azione disciplinare interna nel Ministero; tanto più che avevo detto e ripetuto che nel Codice si rinviene l'azione vera che va punita per sentenza, e nella legge di ordinamento amministrativo si deve rinvenire l'azione economica dei superiori, l'azione disciplinare; ed ancora avevo detto che non comprendevo una legge la quale, volendo sanzionare i fatti che devono dar luogo ad una punizione disciplinare, ricordi fatti contemplati nel Codice di repressione penale. E badi l'onorevole sottosegretario di Stato, anche le modificazioni proposte riducono l'obiettivo disciplinare determinato dal ministro proponente, perchè l'art. 11 proposto dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento, reca: « Le punizioni disciplinari si applicano *principalmente* », il che significava che, indipendentemente da questi casi gravissimi che darebbero luogo a due azioni, il Consiglio di disciplina aveva la potestà di esaminare tutte le altre materie indefinibili, difetto di contegno, di correttezza dei funzionari di pubblica sicurezza.

Invece l'art. 12 della Commissione sopprime la parola « *principalmente* » perchè dice: « senza pregiudizio dell'azione penale ». Così vi ha riduzione nell'azione disciplinare.

Inoltre i due poteri, l'amministrativo e il giudiziario, sono confusi quando si arrogano la stessa materia.

Il potere esecutivo non ha il diritto di ritogliere al potere giudiziario l'applicazione delle leggi.

Le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza dal Ministero dell'interno. È cosa elementare che la punizione disciplinare è una cosa tutta diversa dalla materia dei reati, che sono di pertinenza del potere giudiziario.

L'onor. Puccioni deve usarmi cortesia e dirmi

quale sia il pensiero della Commissione proponente, anche perchè questa legge non è passata per l'esame degli Uffici. Da qualche tempo il Governo usa di chiedere la risurrezione dei morti, cioè che i disegni di legge siano rimandati a Commissioni già sciolte per la chiusura della sessione. Così noi senatori non abbiamo potuto vedere con diligenza l'obbietto di parecchie leggi.

In questa condizione di cose i commissari debbono non accontentare soltanto sé stessi, ma tutti i membri di questa assemblea legislativa.

**PRESIDENTE.** Onor. senatore Pierantoni, le fo osservare che questa legge è all'ordine del giorno da parecchio tempo, e per conseguenza si poteva studiare quanto si voleva.

Ho detto questo per la parte di responsabilità che io, come presidente, posso avere in tale questione.

Senatore **PUCCIONI**, *relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore **PUCCIONI**, *relatore*. Io credo di non avere mancato di cortesia al mio buon amico il senatore Pierantoni, il quale faceva appello anco alla mia cortesia perchè si potesse largamente discutere questo progetto di legge.

Per parte della Commissione, certo non sarà intralciata questa larghezza di discussione. E per dare una prova al senatore Pierantoni che noi questa larghezza la vogliamo, aggiungerò due altre osservazioni, che serviranno di replica a quelle che egli ha fatto poc'anzi. L'onorevole preopinante prima di tutto ha cominciato a dire che trovava un po' strana la prima formula dell'articolo « senza pregiudizio dell'azione penale, e indipendentemente dall'esito della medesima ».

Io ho citato pocanzi la legge sull'ordinamento giudiziario e trovo in essa un articolo che corrisponde pienamente alla formula che noi abbiamo adottato: « L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto ».

Veda dunque il senatore Pierantoni che nell'articolo in esame non si fa che ripetere un principio già consacrato nella legislazione vigente del Regno.

Il senatore Pierantoni si meraviglia poi perchè noi abbiamo soppresso nel primo inciso di

questo articolo la parola « principalmente » che era nel progetto ministeriale.

La soppressione è giustificata da una considerazione che è facile comprendere.

Prima di tutto ci pareva che quella parola fosse tanto generica da aprire la via ad una quantità di equivoci; in secondo luogo credemmo che si volesse con quell'avverbio dichiarare che erano sottoposti ad azioni disciplinari altri fatti oltre quelli enunciati nei sette numeri dell'articolo in questione. E siccome volevamo che questi fatti trovassero sanzione nella legge e fossero espliciti in una formula generale e comprensiva, ecco la ragione per cui abbiamo tolto la parola « principalmente » sul principio e abbiamo aggiunto il capoverso « comprometta con fatti gravi la sua reputazione e il decoro dell'ufficio ». Anche a questo proposito abbiamo prese le nostre ispirazioni dalla legge sull'ordinamento giudiziario, la quale contiene una formula generale comprensiva di molti fatti che non costituiscono reato ma che danno luogo a punizione disciplinare.

Date queste spiegazioni spero che l'onor. Pierantoni sarà soddisfatto.

Senatore **PIERANTONI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore **PIERANTONI**. L'onor. senatore Puccioni ha voluto trovare analogia dove, secondo me, analogia non può esserci. Nel potere giudiziario, che è potere maiestatico e fortemente garantito, ogni magistratura ha funzioni determinate le quali sono regolate con la forma giudiziaria, con la osservanza delle procedure, con le questioni di competenze. In questo obbietto si comprende che il magistrato protetto dalla inamovibilità, trovi nella corporazione dei magistrati un giuri d'onore indipendentemente dalle querele del privato che lo vorrà tradurre in giudizio.

Per mantenere l'onore della corporazione i magistrati procederanno subito disciplinarmente. Avverto poi che l'azione del magistrato è in pochissimi casi spontanea perchè, tanto nell'esercizio della giurisdizione civile che penale, l'azione deve sempre essere messa in movimento o dal reato ovvero dalle domande delle parti.

L'onor. mio amico Puccioni in sostanza vuol mettere i freni all'onor. ministro dell'interno; perchè col togliere la parola « principalmente »

che parve troppo generica, ha voluto fare un catechismo, un codice di mancanze disciplinari, prese in parte dal Codice penale, e in parte agglomerate nel n. 8.

Io credo che vi sieno nel Codice penale altri casi, che come danno luogo ad azione penale, dovrebbero dar luogo ad azione disciplinare, una volta che si vogliono in un medesimo tempo le due repressioni.

Perciò io credo che non si possa accontentare l'onor. signor sottosegretario di Stato di questi soli otto casi.

La mancanza del funzionario può sorgere da tali e tante modalità di azione, da tali e tanti casi impreveduti, che a me parrebbe che quest'emendamento non fosse da accettarsi.

Dico la verità: potevo comprendere l'articolo della legge come era venuta, non com'è emendata.

Nella polizia, negli ordinamenti camerali (come si dice in Germania) vi ha una così grande potestà discrezionale di azione, che a voler trovare sempre un codice di casi contemplatori, di infrazioni alle norme di buona condotta, è cosa molto difficile, specialmente quando io vedo che sotto il nome di legge, che deve provvedere al personale, si scrivono eterogenee e gravi sanzioni.

Io dall'ordine del giorno, onor. signor presidente, sono stato chiamato a discutere una legge sul personale della pubblica sicurezza.

Ho sentito sempre dire che si voleva fare una legge per chiamare a nuova vita questa nobile funzione preventiva e repressiva dello Stato; ho inteso dire sempre, che si voleva cercare il modo di meglio reclutare il personale, di meglio istrarlo colle scuole all'ufficio e eliminare i cattivi elementi.

Qui comincio a vedere che la legge prevede ad altre materie, le quali veramente sono o ripetizioni o derogazioni di altre leggi, e specialmente del Codice penale. Non faccio nessuna proposta; chi si contenta gode; la maggioranza vuole, e l'articolo passerà.

PRESIDENTE. Intanto io avverto che nel primo comma c'è un errore di stampa; là dove è detto « le prescrizioni disciplinari », deve dire « le punizioni disciplinari ».

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Unicamente per rammentare al senatore Pierantoni che questa legge è già stata votata dall'altro ramo del Parlamento, e che di ciò è pur mestieri tener conto.

Io non debbo muovere da criteri astratti, come se si trattasse di concepire ora la legge. Il senatore Pierantoni crede che molti altri casi si dovrebbero includere in questo art. 12, perchè la enumerazione potesse dirsi completa o almeno sufficiente.

Ammesso ciò, in ipotesi, rispondo che il mio punto di partenza non può essere che il testo approvato dalla Camera dei deputati, in confronto delle modificazioni introdotte dalla Commissione del Senato.

E siccome a me sembra che tali modificazioni non cangino la sostanza dell'art. 12, e in alcune parti o ne migliorino la dizione o ne completino il concetto, così io ho dichiarato di accettarle.

Ma il mio termine di confronto, lo ripeto, è l'articolo votato dalla Camera: e non potrebbe essere un ordine di idee astratto come quello che svolse in una parte del suo discorso il senatore Pierantoni.

Per queste ragioni, oltre quelle di merito già state accennate dall'onorevole relatore, io non potrei acconciarmi ad alcuna modificazione dell'art. 12.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. Fortis dice: l'onor. Pierantoni parte da una teorica astratta.

Veramente una teorica astratta non saprei che cosa vorrebbe dire.

Io ho voluto dire che se mi si dava del tempo, potevo dimostrare che nel Codice penale vi sono tanti altri reati che possono dar luogo ad azione penale.

Ho detto poi che la differenza fra l'art. 12 che raccomanda la Commissione, e quello del Ministero, sta nella soppressione della parola « principalmente ».

Il concetto che esprimeva la parola « principalmente » è questo: in questi otto capi noi abbiamo compreso alcuni fatti punibili, ma però ve ne sono molti altri egualmente punibili che non sono indicati, e ciò mi sembra chiaro. Tornando la parola « principalmente » si viene a dire che negli otto capi proposti dalla Commis-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

sione, vi siano i soli ed unici obbietti che debbono dar luogo al Consiglio di disciplina.

Ecco perchè con questa legge il Senato tende a restringere l'azione disciplinare del ministro dell'interno. Quando il ministro dell'interno si contenti, non sono io quello che dovrò occuparmi di ciò che avverrà in seguito.

Ho poca fedè, come dissi, nei Consigli che non sono ascoltati e che non possono far altro che emettere pareri, che possono paralizzare l'azione del potere giudiziario.

È anche strano leggere in un disegno di legge che chiunque reca offesa per mal animo all'altrui libertà personale (la parola « mal animo » fu tolta), sarà punito, senza che immediatamente, con una citazione direttissima, il ministro dell'interno non trasmetta questo delinquente all'autorità giudiziaria!

Mi fa pena che quando si viola una delle libertà garantite dallo Statuto, la libertà individuale, non si dica: punisco immediatamente, ma si dica invece: vedremo, puniremo.

Del resto, in questa materia sorgono reminiscenze, e l'onor. sottosegretario di Stato le conosce. Si sono veduti giovanetti arrestati, condotti in questura, maltrattati, senza che poi siano stati rinviati gli agenti all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Non so veramente perchè il senatore Pierantoni sia venuto fuori con una ipotesi che non ha punto che fare colla discussione dell'articolo.

Quanto alla soppressione del « principalmente », rispondo che l'Ufficio centrale ha fatto sì che a quella soppressione corrispondesse l'aggiunta di un n. 8 così concepito: « comprometta, con fatti gravi, la propria reputazione o il decoro dell'ufficio ».

Parmi che questa frase sia così comprensiva da potersi riferire a tutti quei fatti che il senatore Pierantoni ritiene non contemplati colla soppressione del *principalmente*. E si ha inoltre una maggiore determinazione a garanzia degli stessi funzionari.

Osservo poi al senatore Pierantoni che l'azione disciplinare esercitata dal ministro dell'interno, in nessun caso si sostituisce all'azione penale, nè può arrestarne o ritardarne il regolare svolgimento.

Quindi non so come il senatore Pierantoni abbia potuto supporre che l'esercizio dell'azione disciplinare per parte del ministro dell'interno, venga in qualche modo a nascondere agli occhi della giustizia la colpa del funzionario.

Io posso attestare al senatore Pierantoni che ogniquale volta il Ministero dell'interno viene a conoscenza di fatti commessi dai funzionari di pubblica sicurezza che hanno carattere di reato, si rivolge immediatamente all'autorità giudiziaria affinché proceda a termini di legge. È il senatore Pierantoni che ha fatto appello a non so quali reminiscenze, ne dovrebbe avere di più recenti che provano il mio asserto. Dovrebbe ricordare i processi che si sono fatti in questi ultimi tempi a carico di funzionari della pubblica sicurezza, quando apparvero, anche per semplice eccesso di zelo, colpevoli di fatti che avevano carattere di reato.

Quindi io non posso accettare nemmeno indirettamente la censura...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... Non dirò censura... dirò che non posso nemmeno ammettere l'ipotesi del senatore Pierantoni, che cioè coll'esercizio dell'azione disciplinare il Ministero si creda dispensato dal denunziare all'autorità giudiziaria quelle colpe dei propri funzionari che possano avere carattere di reato.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. sottosegretario di Stato non ha compreso che io parlavo di quello che potrà nascere da questa legge; ma non mossi censura a quella che esiste. Volendola, sulla pubblica sicurezza non la potrei fare che sotto la forma di una interrogazione sull'andamento dei servizi pubblici. Creda pure che questa non è materia di mia competenza. Io diceva: oggi c'è un Consiglio di disciplina, di punizione, non c'è un Codice di punizione. Quindi da un lato cammina l'azione penale pubblica, solenne che emana dall'uguaglianza innanzi alla legge; dall'altro lato il Ministero provvede disciplinarmente. Ora si cambia tutto il sistema; noi veniamo per legge a dire che il Consiglio di disciplina e l'azione giudiziaria debbono procedere come due parallele che non s'incontrano mai.

L'onor. Fortis ha di già molta esperienza nelle cose di pubblica sicurezza; ebbene, to' gli faccio

questo caso: domani il potere giudiziario procederà istruendo contro un funzionario pubblico un processo per offese alla libertà personale. L'onor. Fortis con lo zelo che lo distingue, col braccio di ferro, che possiede, promuoverà per la stessa causa un Consiglio di disciplina. Ma i processi penali vanno per le lunghe, causa la procedura, ed intanto la Commissione disciplinare pronuncerà il suo verdetto con cui dichiara il funzionario esente da punizione disciplinare. A suo tempo poi questo individuo verrà tradotto avanti l'autorità giudiziaria, e niuno potrà negargli di produrre i documenti relativi al Consiglio di disciplina nonchè di far sentire come testimoni i funzionari che già ebbero a pronunciarsi nel Consiglio di disciplina. Ora non crede l'onor. Fortis che l'azione penale sia pregiudicata da questa istruzione disciplinare?

Era questo il motivo, per cui a me pareva che bisognasse lasciare il Codice penale ai magistrati e che le materie disciplinari restassero ai funzionari.

Io non parlo nè per l'onor. Fortis, nè per l'attuale Ministero. La ruota della fortuna gira e chissà che cosa potrà succedere. Sono leggi queste che noi facciamo per l'ordine sociale e dobbiamo avere rispetto dei principi fondamentali sulla divisione dei poteri.

Io non ho che simpatia ed amicizia per lei ed un amore continuo per il meglio della società, nè ho voglia di censurare i suoi agenti nè di sapere quanti processi lei fece fare.

Se queste cose non valgono a convincere lei o la Commissione, rimarranno nella storia delle censure, poichè la parola mia non è quella di Cassandra, ma dice qualche verità, sebbene male espressa. Siccome questa legge dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento, probabilmente le mie parole non andranno perdute.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 12 nel testo che fu letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le punizioni disciplinari sono le seguenti:

- la censura;
- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;
- la revocazione dall'impiego;
- la destituzione.

La censura e la sospensione sono pronunciate dal prefetto, il quale deve riferirne immediatamente al ministro dell'interno.

La sospensione oltre un mese, la revocazione dall'impiego e la destituzione sono pronunciate dal ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

La sospensione non può eccedere il termine di tre mesi, a meno che il funzionario non siavi incorso per effetto di un procedimento penale: nel qual caso cessa con questo.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se prima l'ufficiale non sia stato chiamato a discolparsi.

(Approvato).

#### Art. 14.

Nell'atto dell'ammissione in servizio gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

(Approvato).

#### Art. 15.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.

(Approvato).

#### Art. 16.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio.

(Approvato).

#### CAPO II.

##### *Degli agenti di pubblica sicurezza.*

#### Art. 17.

Sono agenti di pubblica sicurezza, in servizio permanente, i carabinieri reali e le guardie di città.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di sapere dalla Commissione se quest'articolo deroga all'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Esso pone fra gli ufficiali che esercitano la polizia giudiziaria anche le guardie campestri. Ora, dopo che sarà pubblicata questa legge, la quale abroga tutte le leggi anteriori, qual è la condizioni delle guardie campestri?...

*Una voce.* L'art. 18 parla appunto delle guardie campestri.

Senatore PIERANTONI... Che differenza allora c'è tra la permanenza e la non permanenza? Io credo che tutte le guardie debbano essere permanenti. Non saprei come le guardie di città sieno in servizio permanente e le guardie campestri non lo siano.

Le nostre guardie campestri sono sempre in servizio permanente.

Se stanno in casa, certamente la loro permanenza è relativa; ma tutte le volte che si presentano in divisa sono in permanenza.

Io domando dunque come metteremo in relazione questa disposizione col Codice penale.

FORTIS, *commissario regio.* Non modifica in nulla l'articolo del Codice.

Senatore PUCCIONI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore.* Non c'è nessuna modificazione: tant'è vero che l'art. 18 parla delle guardie forestali, carcerarie e campestri; soltanto per le guardie campestri dice che devono essere stabilite in forza di regolamento, che devono essere approvate nelle forme di legge e riconosciute dal prefetto.

Ecco la ragione di questa differenza di locuzione in questi due articoli.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io domando se non essendovi nell'art. 18 l'espressione « in servizio permanente », porti una differenza nel sistema degli agenti di pubblica sicurezza.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Mi pare che la difficoltà del senatore Pierantoni si tolga ponendo in relazione l'art. 18 con l'art. 17.

Nell'art. 17 si parla di *servizio permanente*,

nell'art. 18 si dice: « sono pure agenti di pubblica sicurezza »; sembra quindi che debbano essere tali nel medesimo modo che viene indicato dall'articolo precedente.

Perciò non si ripete più nell'art. 18 l'espressione *in servizio permanente* perchè superflua.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Se si vuol sopprimere l'espressione, sopprimetela nel primo articolo e non nel secondo.

Come può l'on. Canonico, solito ad interpretare la legge, dire, che sono parole che si sott'intendono?

Senatore PUCCIONI, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore.* La diversità della locuzione mi pare che dipenda dalla diversità delle attribuzioni.

La guardia di pubblica sicurezza ed il carabinieri reale sono sempre in servizio permanente. La guardia campestre cessa di essere agente di pubblica sicurezza quando non compie le attribuzioni prescritte dal regolamento.

Questa è la ragione della diversa dicitura.

Del resto, ripeto che quest'articolo non modifica minimamente la disposizione dell'art. 57 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non essendosi fatte proposte pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle norme di legge, e riconosciute dal prefetto.

(Approvato).

#### Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni; la polizia municipale sarà affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Torrigiani.

Senatore TORRIGIANI. È per certo una innovazione assai grave, specialmente nei municipi principali, questa facoltà che si dà al Governo di poter sopprimere il corpo delle guardie municipali; e vedo con piacere che se ne sono preoccupati tanto l'onor. ministro proponente la legge, quanto la Commissione speciale. Infatti l'onor. ministro pone nel secondo comma dell'art. 21 le parole: « Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non accordare l'istituzione di guardie municipali, ecc. ecc. »; e la Commissione centrale aggiunge degli opportuni temperamenti che vedremo negli articoli successivi.

Ciò non pertanto io mi permetterei di pregare l'onor. sottosegretario di Stato e l'onor. relatore della Commissione di voler ammettere qualche garanzia di più a favore dei nostri comuni, che per le loro tradizioni, pel loro decoro e pel loro interesse debbono tenere a conservare i corpi delle guardie municipali, come i più confacenti a fare rispettare i regolamenti di polizia speciale dei municipi stessi.

Così, in ossequio alle tradizioni, al decoro e all'interesse dei comuni, io chiederei tanto all'onor. sottosegretario di Stato, quanto alla Commissione di voler consentire che si modifichi il citato capoverso così: « Qualora per gravi motivi, ecc., ecc. ». Sarebbe una garanzia di più che, mi pare, dovrebbe tornare gradita in ispecial modo ai nostri principali comuni.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io mi ero iscritto sull'art. 21, intendo dire quello del progetto mi-

nisteriale che corrisponde all'19 del contro-progetto della Commissione.

Mi fermo su questo articolo, e chiedo in cortesia al signor regio commissario ed alla Commissione, se non credono per avventura che la redazione di esso, specialmente in quelle parole del secondo comma che suonano così: « o di non accordare l'istituzione delle guardie municipali in uno o più comuni » non possa dar luogo a dubbi d'interpretazione che si possano risolvere in gravi inconvenienti.

Di vero, la relazione della Commissione nella parte che si riferisce a questo articolo mi conferma il dubbio; in quanto che l'egregio relatore, ripensando alle cose dette dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, afferma che nessuna legge precedente ha sanzionato la facoltà nei comuni di istituire guardie municipali. Le parole pronunziate nella tornata del 7 febbraio di quest'anno alla Camera dei deputati dal ministro dell'interno, in risposta all'onor. Torraca, sono queste:

« Io aveva detto che le guardie municipali non hanno base in una legge dello Stato; bra- sùdo chiunque a trovarmi un legge che riconosca la esistenza delle guardie municipali. »

« Nella legge comunale e provinciale, all'articolo 145 si parla di polizia locale; nel 176 si parla di agenti del comune e di agenti della forza pubblica (della forza pubblica, perchè gli agenti del comune vanno distinti dalla forza pubblica).

« Ma, tanto è vero che queste guardie municipali non hanno origine in una legge, che il Codice di procedura penale, all'art. 57, non le annovera tra gli agenti della forza pubblica, a cui è affidata la polizia giudiziaria. Vi si parla di guardie campestri, non di guardie municipali. Dunque, nessuna legge le accorda; nessuna legge le ha acconsentite; il Governo potrebbe, volendo, annullarle. »

« Io però, coll'emendamento che d'accordo con la maggioranza della Commissione propongo; riconosco l'esistenza delle guardie municipali; da oggi do loro il battesimo legale. »

Ora, evidentemente, una legge che abbia sancito la facoltà nei comuni di istituire guardie municipali non esiste; ma esiste invece una disposizione di legge sulla quale si fonda questa facoltà senza essere dichiarata esplicitamente; perchè l'art. 116 della legge comunale e pro-



vinciale che allora vigeva, riprodotto nell'articolo 145 della nuova, mette fra le spese obbligatorie per i comuni, oltre agli stipendi del segretario e degli altri impiegati, quelli degli agenti, e la parola « agenti » mi pare che sia abbastanza comprensiva per contenere anche le guardie municipali; le quali, se non sono da confondere con le guardie di pubblica sicurezza, a termini del Codice di procedura penale, ciò nondimeno elevano processi verbali per le contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale, i quali fanno fede in giudizio.

E non solo v'è una legge sulla quale si fonda questo diritto dei comuni, ma vi è la pratica costante di un quarto di secolo.

Signori miei, dal 1865 al 1889, per tutto questo lungo periodo di tempo, durante il quale ha avuto vigore la passata legge comunale e provinciale, quasi tutti i comuni d'Italia istituirono guardie proprie.

Come si può ora cancellare tutto questo passato?

E non è tutto; nel 1866 venne in mente al ministro dell'interno d'allora di sostenere questa stessa teoria; il Consiglio di Stato rispose, senza che io rilegga il lunghissimo parere, che le guardie daziarie, campestri e municipali sono veri impiegati del comune, e che per la loro nomina e licenziamento non occorre l'approvazione governativa. Questo parere è del 10 luglio 1866, e fu adottato dal Ministero dell'interno.

Vi sono poi altri pareri, nel senso che la legalità della nomina delle guardie municipali per parte del comune non può essere revocata in dubbio. Ora noi colla disposizione di questo articolo veniamo, non a stabilire, badi bene l'onorevole regio commissario, ma a riconoscere implicita la facoltà del Governo di autorizzare o no la istituzione delle guardie. Ma di grazia da che cosa scaturisce questo diritto?

Se si vuol essere logici, dico logici e non liberali nè giusti, bisognerà scrivere su questa legge che i comuni non possono d'ora innanzi istituire guardie municipali senza averne riportata la preventiva autorizzazione.

A me pare che di leggi se ne facciano oltre la misura del bisogno, leggi che spesso non corrispondono ai bisogni reali delle popolazioni; sono esse parole scritte che costano fatica, danaro, e qualche volta dolori e nulla più.

Il disegno di legge che stiamo discutendo non mi sembra nè necessario nè utile, ma poichè l'altro ramo del Parlamento lo ha approvato, e poichè il Senato è buono ed approva molte cose....

PRESIDENTE. Il Senato è in piena libertà di respingere tutte le leggi che non gli piacciono. È curioso che una dichiarazione simile venga da noi che siamo padroni di discutere e votare come vogliamo.

Senatore PATERNOSTRO. È un'opinione mia personale.

Tornando all'argomento, esprimo il desiderio che almeno si corregga l'articolo in una maniera logica, e per parte mia non volendo aderire al partito di dare al Governo una facoltà che credo non gli dia questa legge, preferisco per chiarezza la soppressione delle parole « o di non accordare ».

È già troppo che si dia al Governo la facoltà di sopprimere le guardie per motivo di ordine pubblico, e in questo caso di sostituirle colle guardie di città. Ma dargli la facoltà di non autorizzarne l'istituzione, sarebbe enorme, e mi parrebbe cosa contraria alla logica ed al buon senso.

Invero, se un Consiglio comunale istituisce delle guardie, che non ha avuto finora, dopo questa legge, ciò sarà illegale? e su che si fonda questa illegalità?

Se si vuol fare una legge estremamente autoritaria, e dare al Governo facoltà che non ha avuto finora; (io non la voterò, lo dico avanti), allora sarà necessario, ripeto, che scriviate in quest'articolo che i comuni non possono d'ora innanzi istituire guardie senza autorizzazione preventiva. Volendo però essere più liberali e rispettare l'autonomia di questi comuni, dei quali siamo stati così teneri a parole, col concedere loro il sindaco elettivo, col concedere un largo suffragio, e poi mentre si largheggia colla libertà averne quasi allo stesso tempo paura ed aumentare freni e cautele (ciò che non mi sembra liberale nè logico) si accetti la mia proposta la quale in conclusione è questa: che si sopprimano le parole: « o di non accordare ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola partendo da un punto di vista affatto diverso da quello dei preopinanti.

Comincio dal dichiarare che io sono favorevole alla guardia unica, soltanto che questa guardia unica avrebbe bisogno di una preparazione; è una istituzione che non si può fare violentemente, perchè bisognerebbe lasciare ai comuni il modo di dirigere la polizia nelle funzioni che son proprie del comune, alle quali funzioni la polizia, come la si intende in senso generale, non è sempre adatta. Ma converrebbe farne degl'ispettori e non dei soldati che sono e non sono tali, che hanno incarichi ma non hanno autorità, e sono più di carico che di utile ai comuni stessi.

A me sembra che i comuni dovrebbero avere un corpo di ispettori i quali dovrebbero servire di guida alle guardie generali di polizia, per quel che dovrebbero fare. Non faccio una proposta di questa natura; la ragione per cui prendo la parola è per fare una qualche osservazione sopra questo articolo. O vi è una legge qualunque per la quale il ministro dell'interno ha facoltà di sciogliere le guardie municipali, e allora da questa legge devono essere definiti i confini di tale facoltà e sapremo in quali casi il Governo, può ricorrere a cotesta misura; o tale legge non v'è, ed allora non può essere il Governo autorizzato da questo articolo a sciogliere le guardie municipali. Le quali devono considerarsi come tutti gli altri, dei veri impiegati comunali che hanno dei diritti così come hanno dei doveri, nè possono dipendere dal capriccio di un ministro.

Il ministro dell'interno, così come non può ordinare ad un comune di licenziare tutti i suoi impiegati; non può neppure licenziare le guardie anche lasciando da parte ciò che diceva l'onor. Paternostro, che cioè vecchie abitudini sanzionano l'uso delle guardie municipali, come cosa riconosciuta dalla legge.

Per me ritengo che, se vogliamo dare al ministro dell'interno la facoltà di sciogliere le guardie municipali, dovremo stabilire bene in quali casi egli ciò possa fare e non dire, così come dice la legge proposta, quando il ministro lo creda opportuno per motivi di ordine pubblico. Il dire: « Qualora per motivi di ordine pubblico il ministro creda di sopprimere

le guardie municipali », è una formula di conversazione ma non di legislazione.

Ora io credo fermamente che per accordare al ministro la facoltà che si richiede con questo articolo, si debba prima di tutto stabilire bene i limiti di detta facoltà accordata al ministro da questa legge, tanto più che non si limita soltanto a sopprimere le guardie municipali, ma anche a non accordare ai comuni l'istituzione delle guardie stesse.

Ma il peggio di questa disposizione sta nei suoi effetti pratici: vi sono in Italia tre o quattrocento comuni che hanno le guardie municipali e noi porremmo sotto la spada di Damocle, dell'arbitrio ministeriale, questi corpi armati, i quali rimarranno spogliati di ogni autorità. Il ministro fa vivere queste povere guardie municipali come a lui meglio talenta; perchè le famose ragioni di ordine pubblico le si trovano facilmente.

A me questo pare proprio un articolo infelice. Io capirei che si volesse tornare all'antico progetto della guardia unica come lo proponeva il Ministero; era una proposta che aveva la sua ragione di essere ed io la voterei volentieri se a quella disposizione se ne unisse un'altra che indicasse ai comuni quello che possono e debbono fare; giacchè non si potrebbero lasciare completamente sprovvisti di guardie.

Ma avendo voi abbandonata completamente l'idea della guardia unica, questo articolo deve rifarsi dicendo in quali casi volete dare questa autorità al Ministero. E per cominciare questa autorità dovete dargliela non con una frase come quella messa nell'articolo: « quando creda opportuno »; non si conferisce così una facoltà di tale natura, ma con una esplicita disposizione legislativa.

Mi associo poi al concetto dell'onor. Paternostro, che cioè non debba dipendere dal beneplacito del Ministero dell'interno l'istituire le guardie.

A mio avviso, dal momento che si rinuncia al concetto della guardia unica, basterebbe lasciar l'ultimo comma di questo articolo.

I sindaci, quando lo chiedono, potranno essere soddisfatti, e sta bene; ma l'altra questione io non l'avrei toccata.

Se la si vuol toccare, bisogna indicare chiaramente i termini dove questa potestà comincia

e dove finisce, per non lasciare l'Italia in balia di un arbitrio che potrebbe divenire pericoloso.

Siccome però questo soggetto è troppo difficile per poterlo discutere e definire seduta stante, propongo che questo articolo sia rimandato alla Commissione, perchè, d'accordo col ministro dell'interno, sia ridotto in termini più ragionevoli e soddisfaccia di più alle abitudini e alle esigenze del paese.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, mi pare che si potrebbe rimandare il seguito della discussione a domani e così la Commissione, il Governo e tutti potrebbero essere meglio preparati.

FORTIS, *commissario regio*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Non ho cosa alcuna da opporre alla proposta dell'onorevole signor presidente, purchè il Senato da questo rinvio non ne possa inferire che il Governo è in qualche modo esitante nella questione.

Dal canto mio dichiaro che non potrò accettare emendamenti sostanziali.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, il seguito della discussione si rimanderà a domani.

#### Proclamazione del risultato di votazioni.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,658 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88:

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	11

(Il Senato approva).

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, numero 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza:

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	15

(Il Senato approva).

Domani alle due seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sul personale di pubblica sicurezza (*seguito*);

Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;

Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenza d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti *uno* il Ministero del Tesoro, *quattro* quello delle finanze, *quattro* quello degli esteri, *nove* quello dell'istruzione

pubblica, *sei* quello dell'interno, *tredici* quello della guerra, *tre* quello della marina e *uno* riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.

La seduta è sciolta (ore 6).